

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti](#) > Cyprus

Notificazione e comunicazione degli atti

Cipro



Cipro

NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1^o luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)!

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipro

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipro

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Posta, fax e e-mail.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Greco e inglese

Articolo 3 - Autorità centrale

Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipro

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail.: registry@mjpo.gov.cy

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Ai fini della procedura di notifica sul territorio nazionale, l'organo mittente deve presentare il formulario di cui all'allegato I in duplice copia, con la menzione PER NOTIFICA o PER RELATA.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Il diritto cipriota non stabilisce particolari termini per la notifica degli atti.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Inglese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

21 euro per ogni atto.

Il pagamento del diritto di cancelleria dev'essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente conto bancario del Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico:

Conto: 6001017 - Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico

IBAN: CY21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Codice Swift: CBCYCY2N

Tutte le istanze per la notifica di atti devono essere effettuate nel modo sopradescritto. Qualora le domande non siano accompagnate dal pagamento del relativo diritto di cancelleria e della corrispondente ricevuta bancaria saranno rispedita e non verrà intrapresa alcuna azione.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Nessuna obiezione per tale notifica.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La notifica è consentita in base al diritto cipriota.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Su istanza dei richiedenti, i giudici possono emettere sentenze in base al loro potere discrezionale, purché siano soddisfatte tutte le condizioni descritte in questo articolo.

Le domande di rimozione della preclusione devono essere presentate entro un anno, ma devono essere

depositate in un lasso di tempo ragionevole, a partire dal momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza della sentenza.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Non applicabile

■ Ultimo aggiornamento: 12/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.